

ATTI PARLAMENTARI

X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV-bis
n. 3**

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 2024

con cui si rileva la non compatibilità dell'aumento delle spese di personale verificatosi presso l'ENEA nel 1988 con i vincoli recati dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e, più in generale, con le linee di politica economica del Governo; la non congruità di tali aumenti con il principio di economicità della gestione; la carenza, da parte dei Ministeri dell'industria e del tesoro, nell'esercizio dei loro poteri-doveri di vigilanza e di indirizzo, di adeguati interventi volti ad impedire un così marcato travalicamento dei limiti di legge

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1989

PAGINA BIANCA

Determinazione N. 2024



Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nell'adunanza del 21 marzo e 4 aprile 1989;

visto il t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

viste le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240 e 5 marzo 1982, numero 84;

viste le ordinanze n. 23 del 14 marzo e n. 24 del 24 marzo, con le quali il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione al fine di deliberare in ordine alla questione: "Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) - Contratto collettivo di lavoro per il triennio 1986/88. Aumento delle spese di personale, in relazione all'art. 1, 11° comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)";

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Fabrizio Topi;

uditi, in rappresentanza dell'Ente, il Direttore generale, dott. Fabio Pistella, e, in rappresentanza del Ministero dell'industria, il dott. Andrea Franchi;

RITENUTO IN FATTO

La legge 5 marzo 1982, n. 84 all'art. 1 esclude l'ENEA dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70 e, all'art. 8, stabilisce che il trattamento giuridico ed economico del suo personale "è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative".

Ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, il contratto così stipulato è poi deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ente e quindi sottoposto per l'approvazione al Ministro dell'industria, che vi provvede sentito il Ministro del Tesoro.

Il primo contratto, stipulato in attuazione della legge n. 84/1982, ha avuto decorrenza dal 31 dicembre 1982 ed è scaduto il 30 dicembre 1985.

Il suo rinnovo, tuttavia, non è seguito nei termini previsti, in quanto nel frattempo, a seguito della emanazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego), era sorta questione circa l'inclusione o meno dell'ENEA nell'area di applicazione della legge-quadro e, quindi, circa la sopravvenuta abrogazione o meno del particolare regime introdotto per il personale dell'ente dalla legge n. 84/1982.

Dopo una serie di discordanti pronunce di vari organi giurisdizionali, consultivi e di controllo, la controversa que-

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stione è stata definita con la legge 11 luglio 1988, n. 266, entrata in vigore il successivo 14 luglio, la quale dispone innanzitutto (art.1, 1° comma) che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA "continua" ad essere regolato dal particolare ordinamento per lo stesso previsto; aggiunge, poi, che la delibera disciplinante la materia è approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e del lavoro e previdenza sociale e che, in sede di approvazione di detta delibera, "si tiene conto dell'andamento della contrattazione collettiva nei corrispondenti settori pubblici e privati, anche in riferimento alle linee di politica economica del Governo" (art. 1, 3° e 4° comma).

Già precedentemente alla entrata in vigore della legge n. 266/1988, tuttavia, l'ENEA, avuta notizia dell'iniziativa legislativa del Governo, aveva iniziato - con il benestare del Ministero vigilante - le trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, relativo al triennio 31/12/1985 - 30/12/1988; il contratto, stipulato fra le parti il 7 aprile 1988, veniva deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'ente il successivo 14 aprile e trasmesso al Ministero della

industria per l'approvazione ai sensi di legge.

Sulla delibera, il Ministero vigilante richiedeva il prescritto parere del Ministero del tesoro; questi si pronunciava con nota n. 141446 del 27 giugno 1988, osservando - tra l'altro - che "il nuovo contratto rispetto alla già atipica disciplina contrattuale previgente, introduce talune organiche modificazioni in termini di stato giuridico e contempla cospicui benefici remunerativi concernenti sia il trattamento fondamentale che quello accessorio" e che "l'ENEA, pur in presenza delle sue specifiche connotazioni, riveste innegabilmente carattere di ente pubblico..... con finanziamento a totale carico dello Stato e.... pertanto non può prescindere quanto alla regolamentazione economica del personale, dalle disposizioni di carattere generale vigenti per i restanti comparti del pubblico impiego con particolare riferimento ai vincoli finanziari posti ai rinnovi contrattuali del personale del settore pubblico".

Di conseguenza, mentre suggeriva una serie di modifiche volte a contenere l'entità dei miglioramenti proposti, il Ministero del Tesoro prospettava la necessità, " ai fini di un compiuto esame del provvedimento anche in relazione alla occorrente quantificazione dell'onere complessivo derivante dalla sua attuazione,.... di apposita relazione tecnica esplicativa dalla

quale risulti, fra l'altro, l'organico del personale dell'ente e la sua distribuzione nell'ambito dei livelli/gradini, nonché i costi contrattuali e connessi oneri riflessi relativamente ai miglioramenti intervenuti".

Tali suggerimenti venivano condivisi dal Ministero dell'industria, che invitava l'ENEA a riesaminare la delibera ed a fornire i chiarimenti richiesti (nota n. 1947 del 28 giugno 1988). L'ente rispondeva, in parte controdeducendo alle osservazioni dei due Ministeri, in parte concordando con i loro rilievi ed esponendo altresì, in apposita relazione, una analisi dei costi preventivati.

Con nota n. 714008 del 6 luglio 1988, il Ministero dell'industria, preso atto degli elementi istruttori e delle deduzioni dell'ente, approvava, sentito il Ministero del tesoro, la delibera concernente il rinnovo del contratto di lavoro del personale dell'ENEA, subordinatamente alla introduzione nell'articolato contrattuale di talune modifiche, specificatamente elencate.

Nella medesima data (6 luglio 1988), previa introduzione delle richieste modifiche, il Consiglio di amministrazione dell'ENEA deliberava in via definitiva il nuovo contratto di lavoro del personale per il triennio 1986/88, definendone il relativo costo, al netto di talune componenti al momento non

quantificabili, in circa 103 miliardi.

Il magistrato della Corte dei conti, con funzioni di controllo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259/1958, che assisteva alla seduta consiliare, considerato l'ammontare dell'onere che l'ente andava ad assumere per effetto del rinnovo contrattuale, poneva riserva di esame - da parte della competente Sezione di controllo - della delibera e degli effetti che ne conseguivano sul bilancio dell'ente, con particolare riferimento ai vincoli di ordine finanziario della legge in materia di contrattazione nel settore pubblico.

Dagli elementi istruttori successivamente forniti dall'ente (nota del 12 dicembre 1988) è risultato quanto segue:

a) l'insieme delle spese di personale, per stipendi ed altri assegni fissi, è passata - in ciascuno degli anni 1985/88 - da 131,3 miliardi a 143,3 miliardi (+ 9,3%), a 156,6 miliardi (+ 9,5%), a 227 miliardi (+ 44,9%); quest'ultimo è l'ammontare stimato in sede di pre-consuntivo e potrebbe quindi subire ancora qualche correzione, peraltro non significativa;

b) l'insieme delle spese di personale, inclusi anche gli oneri indiretti, è cresciuta - fra il 1987 ed il 1988 - da 233,5 miliardi a 331,9 miliardi (+42,2%), con una incidenza - sul totale delle entrate - salita dal 30,4% al 37,5%;

c) i miglioramenti economici introdotti dal contratto, e che

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

hanno interessato pressochè indistintamente tutte le componenti retributive e tutti gli istituti generatori di spesa, hanno comportato (o comporteranno) oneri, per la sola parte retributiva e come stimati in sede di pre-consuntivo, di circa 45 miliardi per il 1988, di circa 79 miliardi per il triennio 1986/88 e di circa 55 miliardi come valore a regime.

Tali incrementi di spesa risultando eccedenti, ed in misura considerevole, rispetto ai limiti posti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), con riferimento anche alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), si è ritenuto di sottoporre la questione all'esame di questa Sezione.

A tal fine, con nota n. 969/70 del 21 febbraio 1989, i Ministeri dell'industria e del tesoro e l'ENEA sono stati invitati a presentare eventuali deduzioni e memorie, nonchè ad esporre oralmente le proprie ragioni nell'adunanza plenaria della Sezione, convocata dal Presidente della Corte dei conti per il giorno 21 marzo 1989.

L'ente, che ha inviato apposita memoria ed è comparso nella persona del suo Direttore generale, ing. Fabio Pistella, ha in proposito innanzitutto ricordato che la legge di ristrutturazione dell'ENEA (n. 84 del 1982) ha posto un particolare accento sui collegamenti fra l'ente ed il mondo dell'industria e della ricerca e che ciò induce innegabili ri-

flessi sul piano del trattamento economico del rispettivo personale, in termini di necessaria sostanziale compatibilità; ha quindi osservato che, per una corretta valutazione dei rilevati incrementi di spesa, occorre confrontare gli stessi, non soltanto con i limiti recati dalle leggi finanziarie, ma - in primo luogo - con gli oneri che sarebbero derivati dalla applicazione, al personale dell'ente, del trattamento previsto, per i dipendenti degli enti di ricerca inclusi nel 6° comparto del pubblico impiego, dal contratto recepito con D.P.R. 28 settembre 1987 n. 567.

Secondo le elaborazioni fornite dallo stesso ENEA, l'applicazione al proprio personale di tale ultimo contratto avrebbe determinato, a regime, un incremento di circa 60 miliardi del monte retributivo annuo lordo, superiore quindi di circa il 9% all'incremento scaturente dal contratto in esame; e ciò, senza considerare che l'applicazione del contratto "enti di ricerca" avrebbe reso necessaria la modifica del trattamento di fine rapporto, con un costo aggiuntivo "una tantum" valutabile in circa 90 miliardi.

Oneri ancora superiori avrebbe poi comportato, sempre secondo elaborazioni dell'ente, l'adeguamento del trattamento retributivo del personale ENEA a quello mediamente riscontrabile in corrispondenti settori privati: il costo stimato a regime sa-

rebbe, infatti, di circa 62 miliardi, con un incremento - rispetto al costo del contratto ENEA - del 13,3%

Ha conclusivamente precisato l'ente che, nello stipulare il nuovo contratto, proprio obiettivo è stato quello di non eccedere i livelli già conseguiti dal personale degli enti di ricerca con il contratto del settembre 1987, riducendo peraltro l'area degli automatismi retributivi e di carriera ed ampliando invece quella di miglioramenti collegati al merito ed alla professionalità.

Il rappresentante del Ministero dell'industria, dott. Andrea Franchi, ha condiviso in linea di massima le argomentazioni dell'ente, sottolineando come gli aspetti finanziari del contratto abbiano formato oggetto di attenta considerazione da parte dell'Amministrazione vigilante e del competente Ministero del tesoro e come da ciò siano conseguiti tagli non marginali alla originaria ipotesi di accordo intervenuta fra le parti.

Il Ministero del tesoro non ha presentato memorie, nè è intervenuto all'odierna adunanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla questione della compatibilità dell'aumento della spesa di personale, verificatosi nel 1988 presso l'ENEA essenzialmente a seguito del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, con le disposizioni

delle leggi finanziarie e, più in generale, con le linee di politica economica del Governo, nonché con il principio di economicità che deve presiedere la gestione di un ente pubblico.

A tal fine, occorre in primo luogo accertare se, in quale misura e con quali effetti l'ENEA sia soggetto ai vincoli recati, in materia di spese di personale, dalle leggi n. 67/1988 e n. 41/1986.

Com'è noto, l'art. 1, 11° comma, della legge n. 67 dispone che "l'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti di trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'art. 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica" (che, per il 1988, è stato del 4,5%).

A sua volta, l'art. 6 della legge n. 41 del 1986 stabilisce che "per gli anni 1986, 1987 e 1988 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente.....dagli enti pubblici non economici....dovuti a variazioni dell'indennità integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6,

il 5 ed il 4% degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennità di missione e di trasferimento".

Sulla inclusione dell'ENEA nell'ambito di applicazione delle citate norme non sussistono dubbi: benchè la legge n. 84/1982 ne abbia esteso i compiti sul versante della promozione industriale e dei rapporti di collaborazione con le imprese, non lo ha tuttavia trasformato in ente pubblico economico; in tale senso, del resto, si sono già pronunciati sia il Consiglio di Stato (parere Sez. I^a n. 175 del 15 febbraio 1985), che questa stessa Sezione (relazione al Parlamento per gli esercizi 1976/85).

Nè può giungersi a diversa conclusione argomentando con la peculiarità della disciplina che regge il rapporto di lavoro del personale ENEA, sottratto al regime della legge-quadro sul pubblico impiego; in mancanza di una deroga espressa, infatti, i vincoli delle leggi finanziarie sono rivolti anche a rapporti sicuramente estranei all'area del pubblico impiego, purchè intrattenuti con enti destinatari di finanziamenti pubblici, come è dimostrato dai riferimenti al personale dipendente "dalle società e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali" ed a quello

dipendente dalle "aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione".

In proposito, va anche richiamata la determinazione di questa Sezione n. 1901 del 1987, riguardante gli "enti lirici".

Accertata l'applicabilità all'ENEA delle disposizioni delle leggi finanziarie in materia di aumenti della spesa di personale, è ora necessario individuarne l'esatto valore normativo.

E' avviso della Corte che non si tratti di mere direttive programmatiche, ma di prescrizioni dotate di piena forza vincolante: ciò è fatto palese sia dal tenore delle espressioni usate dal legislatore ("L'incremento della spesa....non deve superare...."), sia dalla essenzialità della funzione da riconoscersi al rispetto del limite "de quo" nel quadro della complessiva manovra economica disegnato dalla legge finanziaria; essenzialità, di cui è conferma la reiterazione del limite in tutte le leggi della specie susseguitesi dal 1983 (con la sola eccezione del 1984).

Volendo ulteriormente precisare la portata ed i criteri di applicazione della norma in esame, deve osservarsi che, se nello stabilire il suddetto limite scopo del legislatore è stato quello di assicurare il contenimento della spesa di personale a livello macroeconomico, cioè con riferimento alla spesa comples-

siva dell'intero settore pubblico allargato, l'onere di comportamenti coerenti con tale obiettivo non può non far carico singolarmente a ciascuno dei soggetti destinatari della norma; diversamente opinando, ne conseguirebbero o inammissibili disparità di trattamento, ovvero la pratica irrealizzabilità dell'obiettivo prefissato.

Una seconda osservazione riguarda la compatibilità, con l'asserito carattere precettivo della norma, di moderati scostamenti in eccesso rispetto al limite di legge: poichè il livello della spesa di personale è funzione di una molteplicità di fattori (rinnovi contrattuali, naturale progressione delle carriere e delle anzianità, variazioni del costo della vita, ecc.) non tutti esattamente pre-determinabili, sarebbe incongruo negare qualsiasi margine di tolleranza e pretendere invece una perfetta coincidenza fra astratta previsione normativa e concreti dati di consuntivo.

Analogo ragionamento va fatto con riguardo alla cadenza, normalmente triennale, dei rinnovi contrattuali, dal che può discendere la concentrazione in un solo anno di gran parte dell'incremento di spesa portato dal nuovo contratto: in tal caso, in sede di verifica del rispetto del limite di legge, appare ragionevole - e non in contrasto con l'intento legislativo - operare anche una valutazione estesa all'intero

arco (in ipotesi) triennale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'aumento della spesa di personale, registratosi nel 1988 presso l'ENEA, risulta del tutto non conforme rispetto alle prescrizioni della legge finanziaria; a fronte di un limite legale del 4,5%, l'incremento verificato a consuntivo è stato, infatti, di circa il 45%; ed è un incremento che si aggiunge a quelli dei due anni precedenti, anch'essi eccedenti i limiti di legge, cosicchè l'ammontare della spesa di personale nel 1988 è risultato di circa il 73% superiore a quello del 1985, mentre l'insieme degli incrementi conforme a legge avrebbe dovuto contenersi entro il 16%.

Occorre anche rimarcare che, del mancato rispetto del limite di spesa in questione, debbono considerarsi responsabili, al pari dell'ente, il Ministero dell'industria e quello del tesoro: poichè, infatti, la parte assolutamente preponderante dell'aumento di spesa verificatosi nel 1988 è certamente attribuibile al rinnovo del contratto collettivo, le due citate Amministrazioni avrebbero potuto, e dovuto, avvalersi del potere loro conferito dalla legge per impedire un simile straripamento dai limiti della norma.

Viceversa, come si è esposto in precedenza, il Ministero del tesoro, benchè avesse avvertito l'esigenza del rispetto dei vin-

coli finanziari posti dalla legge e, quindi, di una attenta valutazione degli oneri complessivi del contratto, tanto da richiedere una apposita relazione tecnica, si è poi limitato a prendere mero atto dei dati forniti, che pure mostravano chiaramente l'entità dello sfondamento del limite di legge; ed il Ministero dell'industria, a sua volta, ha soltanto condizionato l'approvazione della delibera dell'ente alla introduzione di alcune modifiche relativamente marginali, suggerite dal Ministero del tesoro, senza minimamente preoccuparsi della questione di fondo, e cioè del rispetto del limite di cui alla legge finanziaria.

La validità delle considerazioni sin qui svolte non viene contestata dall'ente, il quale tuttavia contrappone una diversa impostazione del problema, di cui la Sezione deve ora farsi carico.

Afferma, in sostanza, l'ente che il trattamento economico del proprio personale deve necessariamente essere comparabile con quello goduto dal personale dipendente da istituzioni similari (enti di ricerca, Università), pena la "fuga" di tecnici e ricercatori verso altri impieghi più remunerati ed il conseguente svilimento del proprio "standard" di attività; chè, anzi, la legge n. 84/1982, confermata dalla legge n. 266/1988, sottraendo l'ENEA al regime degli enti "parastatali" ed alla

legge-quadro sul pubblico impiego ed accentuando i suoi collegamenti con il mondo della produzione, dovrebbe piuttosto consentire una politica retributiva più attenta ai valori della professionalità e del merito e capace di attrarre gli elementi più qualificati presenti nei corrispondenti settori sia pubblici che privati.

Ora, sostiene sempre l'ente, il nuovo contratto ENEA, pur con i considerevoli miglioramenti che introduce nel trattamento del personale, mirerebbe in realtà a semplicemente avvicinare i livelli retributivi già riconosciuti al personale degli enti di ricerca dall'apposito contratto, recepito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Il ragionamento dell'ente appare sostanzialmente condivisibile nelle premesse, non già nella conclusione, che vorrebbe l'ente stesso di fatto esonerato dall'obbligo di rispettare il limite di legge.

La Corte, infatti, non ignora che, improvvidamente, i vincoli delle varie leggi finanziarie sono stati pressochè sistematicamente travolti da atti e comportamenti posti in essere non solo dai naturali destinatari, ma anche da chi quegli stessi vincoli ha proposto e deliberato, finalizzandoli al piano di risanamento della finanza pubblica; e che particolarmente rilevanti sembrano gli sfondamenti verificatisi nel comparto de-

gli enti pubblici non economici e, soprattutto, nel comparto degli enti di ricerca (su entrambi i quali la Corte si riserva una approfondita indagine ed un separato referto). E nemmeno ignora la Corte quanto fondate siano le esigenze prospettate dall'ente e le preoccupazioni dallo stesso manifestate sui rischi di una propria dequalificazione come conseguenza di trattamenti retributivi non concorrenziali.

Tutto ciò, peraltro, non elimina l'imperatività delle più volte citate disposizioni delle leggi finanziarie, come non elimina il potere-dovere delle autorità competenti di intervenire, nei tempi e nei modi consentiti, per assicurarne l'osservanza, ogni qualvolta si tratti di calare in concreti atti di gestione le linee direttrici della politica economica, elaborate dal Governo ed approvate dal Parlamento.

A parte queste considerazioni di ordine generale, sulle quali la Corte ritiene comunque di dover richiamare la responsabile attenzione degli stessi Parlamento e Governo, per il caso di specie va altresì osservato: che è inconferente - in punto di diritto - il richiamo operato dall'ente all'andamento della contrattazione collettiva in settori corrispondenti, tale termine di raffronto essendo previsto - in maniera espressa - da una legge (l. n. 266 del 1988) non ancora vigente al momento della deliberazione del contratto in esame; e che il notevole

incremento delle spese di personale determinatosi nel 1988 presso l'ENEA si appalesa di dubbia compatibilità anche con i principi di buon andamento e di economicità della gestione, cui un ente pubblico deve attenersi.

I dati riportati in narrativa mostrano, infatti, una sensibile espansione della quota di risorse destinate al personale, fenomeno tanto più preoccupante in quanto verificatosi in una fase che ha visto aggravarsi la duplice crisi in cui l'ente si dibatte dal 1986: crisi finanziaria, per le ripetute consistenti riduzioni dei contributi statali e per i ritardi nella loro erogazione, e crisi programmatica e funzionale, a causa dei radicali mutamenti e delle perduranti incertezze sopravvenute nello scenario energetico italiano dopo la catastrofe di Chernobyl ed il referendum anti-nucleare.

Cosicchè, ove rapportati alla difficile situazione dell'ente ed a quanto ne deriva in termini di confacente utilizzazione delle risorse umane, i consistenti miglioramenti retributivi accordati al personale con il contratto "de quo" si rivelano indici sintomatici di una gestione non pienamente aderente al principio di economicità.

Conclusivamente, deve la Corte rilevare: la non compatibilità dell'aumento delle spese di personale verificatosi presso l'ENEA nel 1988, con i vincoli recati dall'art. 1, 11° comma, della

legge n. 67/1988 e, più in generale, con le linee di politica economica del Governo; la non congruità di tali aumenti con il principio di economicità della gestione; la carenza, da parte dei Ministeri dell'industria e del tesoro nell'esercizio dei loro poteri-doveri di vigilanza e di indirizzo, di adeguati interventi volti ad impedire un così marcato travalicamento dei limiti di legge.

Deve quindi la Corte rappresentare la necessità che l'ente e le Amministrazioni interessate assumano idonee iniziative per avviare, in occasione del rinnovo del contratto di lavoro del personale ENEA per il triennio 1989/91, un processo di riallineamento dei livelli retributivi alle direttive di politica economica del Governo che, alla luce della persistente gravità della situazione della finanza pubblica, seguitano a prevedere indici incrementali non superiori al tasso di inflazione programmato.

P.Q.M.

segnala, a norma dell'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del tesoro, dell'industria commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e della funzione pubblica, per le iniziative di competenza, le considerazioni ed i rilievi esposti in parte motiva.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ordina che copia della presente determinazione sia altresì inviata, per diretta notizia, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA.

IL RELATORE
F.to Fabrizio Topi

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Coltelli

p. c. c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(dott. Salvatore Papale)

